

## BGE 72 I 391

Bundesgericht (BGE), 1946-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_72\\_I\\_391](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_72_I_391)

FR: ATF 72 I 391

IT: DTF 72 I 391

### Volltext

390 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. proposito, il messaggio menziona: espressamente tra le imposte indirette, da cui la Confederazione non dev'essere esonerata, i diritti di bollo, di mutazione e d'iscrizione. Se ~e deve dedurre, come il Tribunale federale ha dedotto nella medesima sentenza, che l'esonero dalla LG non si estende comunque alle imposte che colpiscono i negozi giuridici. Questo esonero non può quindi essere invocato rispetto ai diritti istituiti dagli art. 2 e 6 della LTB che hanno il carattere d'una siffatta imposta. Così stando le cose, è irrilevante di sapere se la Confederazione, stipulando il contratto in parola, abbia agito quale stato, per il fatto che mirava ad assicurare il funzionamento d'un servizio postale, vale a dire d'un servizio incontestabilmente pubblico (BUSER, Die rechtliche Stellung der Postanstalt, pag. 49-; Das schweizerische Postverkehrs-gesetz, pag. 18); Come si è visto, il principio dell'assoggettamento alle imposte indirette, implicitamente sancito dalla LG, non è limitato ai casi nei quali lo stato persegue soltanto uno scopo fiscale. Per lo stesso motivo, non si potrebbe dedurre l'esonero dall'art. 36 CF. La prova che l'art. 36 CF non implica l'esonero fiscale a favore del servizio delle poste, sta nel fatto che l'art. 8 LSP ha dovuto prevedere specialmente l'esenzione dai diritti di bollo laddove è apparsa necessariamente. Questo disposto si applica bensì tanto ai diritti di bollo federali, quanto a quelli cantonali; ma esisteva in tutte le leggi anteriori sulle poste, di cui la prima precede la LG del 1851, vale a dire risale ad un'epoca ove soltanto i diritti cantonali entravano in linea di conto. L'introduzione in queste leggi di un disposto speciale relativo all'esonero da certi aggravii e conforme al sistema che è prevalso fin dalla costituzione della Svizzera in uno stato federativo, ossia il sistema secondo cui la Confederazione in tanto non soggiace alla sovranità fiscale dei Cantoni in quanto la legge lo prevede specialmente. Ora l'art. 8 LSP è unicamente applicabile ai documenti utilizzati nel servizio postale, vale a dire nelle relazioni tra l'amministrazione e Befreiung von kantonalen Abgaben. N.º 68. 391 gli utenti (cfr. BUSER, Schw. Postverkehrs-gesetz pag. 57; STADLIN, loc. cit. pag. 216). Per gli atti e i documenti che escono da questo quadro, fa stato la LG. Quanto alle istruzioni date il 4 aprile 1916 dal Consiglio federale alle amministrazioni federali (cfr. BURCKHARDT, Droit federal I, no. 269 VIII, pag. 546), è ovvio che non possono avere il sopravvento sulla legge. Ora, come sopra dimostrato, queste istruzioni edite dopo la consultazione del 6 febbraio 1916 del Dipartimento di giustizia e polizia, poggiano su un'interpretazione manifestamente erronea della situazione legale derivante dalla LG. Il Tribunale federale pronuncia: La domanda è respinta. N.º 68. Sentenza del 18 ottobre 1946 nella causa Confederazione svizzera contro lo Stato del Cantone Ticino. Art. 954 00 e art. 11 della Legge ticinese del 1868 'Per le operazioni nel registro fondiario. Delimitazione tra la tassa e la cosiddetta contribuzione mista (tassa e imposta). Art. 954 Z GB und Art. 11 des Tessiner Grundbuchgebühren-Gesetzes. Abgrenzung von Gebühr und Steuer bei Gemeindesteuern. Art. 954 00 et 11 du Tarif tésinois concernant le 'Egisteur jonicier. Distinction des parts affectées à l'emolument et à l'impôt dans le cas de

contributions - dites «mixtes» - qui comprennent 8. 180 fois ces deux espèces de redevances. Ritenuto in fatto : A. - L'art. 121 de la loi générale sur le registre foncier (LGRF), promulguée par le Canton de Ticino le 12 février 1933, dispose : « Le Grand Conseil détermine par un règlement les taxes dues par les intéressés pour les inscriptions au registre foncier, après qu'il aura été décrété de son entrée en vigueur (art. 954 CeS) ». En application de ce qui précède, le Grand Conseil ticinois émettait, par décret législatif du 9 septembre 1932, l'art. 11 de la loi sur l'administration et le droit disciplinaire. 1941, la taxe pour les opérations au registre foncier (TRF), il est de : « Pour l'inscription d'un immeuble à titre onéreux, de transmission héréditaire ou de legs, la taxe est de : cent. 40 par cent francs jusqu'à fr. 2000 de valeur cent. 50 » 11 » 4 000 de valeur cent. 60 » » » 10 000 de valeur cent. 70 11 » » » 50 000 de valeur cent. 90 11 » 11 100 000 de valeur fr. 1.10 » » 11 » 100 000 de valeur. Pour l'inscription des permutations, les valeurs des fonds permutés sont ajoutées. 11 B. - Pendant les années 1942, 1943 et 1944, la Confédération a acquis divers terrains dans les environs de Lodrino pour la construction d'un champ d'aviation militaire. Les bureaux du registre foncier ont demandé le paiement des taxes prévues à l'art. 11 TRF; les notaires qui ont été interrogés ont refusé de les payer, invoquant l'art. 10 de la loi fédérale sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération et l'art. 164 de l'Organisation militaire (OM). Le 29 septembre 1944 le Département de justice du Canton de Ticino a signalé au Département militaire fédéral (DMF) un tel refus, et à son avis il était injustifié, car l'art. 10 de la loi sur les garanties exclut la Confédération des impôts directs et l'art. 164 OM ne peut être appliqué aux taxes levées par les bureaux du registre foncier pour les transmissions immobilières, lesquelles ne sont autre que le droit respectivement dû à l'Etat pour sa responsabilité incombant à la conservation et au maintien du registre foncier. En novembre 1944, le DMF a répondu que la Confédération était effectivement tenue de payer, comme elle l'avait fait dans d'autres cantons, les taxes d'inscription au registre foncier: les objections soulevées contre un tel paiement étaient dues à un malentendu. Le DMF a versé intégralement les montants en question, soit en tout 4384 fr. 10, ainsi répartis : Befreiung von kantonalen Abgaben. N° 68. a) taxes d'après l'art. 11 TRF ..... ~ ... b) taxes d'après d'autres dispositions de la TRF : extraits, art. 35 ..... " fr. 50.- inscription de servitude. art. 17 .. 11 10.- annulations, art. 18 b . . . » 9.70 communications d'office, art. 41 . » 10.- c) taxes de timbre . . . . d.) taxes d'archives J. . . . . e) dépenses postales et téléphoniques. . . 393 fr. 3863.90 II » 79.70 83.- 354.- 3.50 fr. 4384.10 Le 22 janvier 1945 le DMF a communiqué au Département cantonal de justice et, après avoir réexaminé la pratique, est parvenu à la conclusion qu'il ne pouvait être considéré que les taxes en question, comme résultait de la décision par laquelle le Conseil fédéral avait approuvé la TRF, mais qu'elles étaient effectivement des impôts, et que par conséquent les transmissions immobilières à des fins militaires. Le 28 février 1945, la Direction des aérodromes militaires à Dübendorf a demandé le remboursement de la somme payée de fr. 4384,10. Ayant le Conseil de l'Etat rejeté une telle demande par sa décision du 20 avril 1945, la Confédération a fait notifier un précepte exécutoire au Canton de Ticino et a interposé une opposition. O. - Condamnation du 3 octobre 1945 par la Confédération suisse, représentée par le DMF, devant le Tribunal fédéral, l'Etat du Canton de Ticino a, en vertu de l'art. 111 lett. 8. OGF, demandé qu'il soit restitué les sommes de fr. 4384,10. Répondant, le Canton/Ticino a déclaré qu'il était disposé à restituer les taxes d'archives s'élevant à fr. 354 et les droits de timbre s'élevant à fr. 83, mais qu'il avait demandé le rejet de la demande pour le solde.

Considerando in diritto : 1. - . . . . . • . . . . . • . . . . . • • 2. - n registro fondiario e un'istituzione di diritto-- civile federale. Ne segue che in massima il diritto federale disciplina il funzionamento del registro fondiario e segna.- 394 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. tamente le condizioni, alle quali gli interessati ,possono ottenere le iscrizioni. L'art. 954 00 lascia tuttavia ai Cantoni il diritto di decidere se delle tasse debbano essere riscosse per queste iscrizioni e, nell'affermativa, di fissarne l'ammontare. Gli importi che i Cantoni sono eosi, autoriz- zati a riscotere sono delle tasse nel senso tecnico del termine e piu specialmente delle tasse dette amministrative (RU 66 I 8 ; HOMBERG~, commento, note 1 e 3 all'art. 954 oe). Si tratta della remunerazione del servizio reso dallo Stato (BLUMENSTEIN, Schw. Steuerrecht, pag. 5; HOMBERGER, , note 1 e 3 ad art. 954 CC; RU 53 1482; 66 I 100). NeUa. misura in cui non si tratta piu d'una siffatta remunerazione a motivo delle aliquote stabilite dalla tariffa cantonale, il diritto dei Cantoni non si basa piu sull'art. 954 00. Ma, siccome questo disposto non limita in alcun modo la sovranita fiscale dei Cantoni, essi sono liberi di riscotere, per l'iscrizione d'un atto, diritti destinati ~mplicemente ad alimentare la Cassa cantonale ,e a procurarle delle entrate per coprire le spese generali dello Stato, diritti che hanno quindi il carattere d'un'imposta (RU 38 I 534; 40 I 320; 48 I 542; 49 I 501; 53 I 191 ; HOMBERGER, nota 3 all'art. 954 CC). In massima il Cantone ha il diritto di fondere .la tassa d'iscrizione nel registro fondiario con l'imposta' indiretta sull'atto, cui quest'iscrizione si riferisce. Si e allora di fronte ad una cosiddetta contribuzione mista, che ha contemporaneamente il carattere d'una tassa e quello d'un'imposta (RU 53 I 478; BLUMENSTEIN, loc~ cit., pag. 7 e 199; HOMBERGER, nota 3 all'art. 954 00). Anche cantonalmente possono pero risultarne delle difficolta quando si debba applicare una disposizione che concerne le imposte ad esclusione delle tasse, o viceversa. 3. - Contrariamente alla tesi principale dell'attrice, non si puo condannare il Cantone Ticino a restituire integralmente gli ammontari riscossi perche non si tratterebbe affatto di tasse. A torto l'attrice invoca a questo proposito, nel suo reclamo 22 gennaio 1945 e neUa sua domanda .giudiziale, Belreitung von kantonalen Abgaben. NO 68. 395 la sentenza pronunciata dal Tribunale federale il 27 ottobre 1938 su ricorso della Confederazione svizzera contro il Cantone di Lucerna (RU 64 I 296). Se, in quella sentenza, il Tribunale federale ha ammesso integralmente l'esonero della Confederazione, gli e che il Cantone di Lucerna non contestava ne poteva dei resto contestare che i diritti richiesti avessero esclusivamente il carattere d'un'imposta (RU 64 I 300, consid. 2). Non si era in presenza d'una contribuzione mista, ma d'un puro diritto di mutazione. La lite era sorta perche il Cantone di Lucerna sosteneva a torto che l'art. 164 ep. 20M non abbracciava i diritti di mutazione e, subordinatamente, esonerasse soltanto gli immobili della Confederazione gia acquistati e .adibiti a scopi militari. La lite e le questioni litigiose si presentavano quindi diversamente che in concreto, ove il Cantone Ticino riconosce che l'acquisto dei terreni di Lodrino da parte della Confederazione non potrebbe essere colpito, ostando l'art. 164 ep. 20M, da un'imposta cantonale, ma sostiene che la TRF, e segnatamente il suo art. 11, non prevedono un diritto di mutazione. A torto l'attrice nega completamente il carattere di tassa agli ammontari previsti dall'art. 11 TRF pel motivo che la loro importanza varierebbe secondo il valore dell'immobile cui l'iscrizione si riferisce e potrebbe quindi raggiungere un ammontare molto elevato. Una siffatta affermazione non tiene in alcun conto i principi posti dalla giurisprudenza del Tribunale federale, che precisa segnatamente la sentenza 9 dicembre 1927 su ricorso Lonza (RU 53 I 472 e seg.). Secondo questa giurisprudenza, la tassa, puo essere fissata non soltanto con riguardo alle spese occasionate dall'operazione richiesta, ma anche in considerazione della spesa totale che

causa allo Stato l'insieme del servizio istituito per adempiere la funzione, a motivo della quale la prestazione ha potuto essergli domandata. È stato quindi ammesso che, per le tasse d'approvazione dei conti di tutela, potevasi tener conto della spesa totale dell'or- 396 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. gano di controllo (RU 29 I 45) e, per i diritti di 00110 in materia giudiziaria, delle spese causate allo Stato dall'am- ministrazione della giustizia (RU 33 I 127 e 608/609). Così pure, per quanto concerne gli emolumenti delle iscri- zioni nel registro fondiario, la sentenza Lonza (RU 53 I 486) ammette che si può prendere in considerazione l'insieme delle spese occasionate dall'istituzione del registro fon- diario. D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può tenere calcolo, accanto all'elemento « spese », dell'interesse che rappresenta l'operazione per il richiedente. Le tasse possono quindi variare, non soltanto secondo la misura dell'utiliz- zaz-ione del servizio pubblico, ma anche secon- o l'entità degli interessi in causa (ammontare della sostanza del pupillo, valore dell'immobile trapassato, importo della garanzia ipotecaria, ecc.), e ciò anche in modo che le tasse pagate per le operazioni importanti possano compensare eventualmente l'insufficienza delle tasse previste per il caso in cui l'interesse in causa è minimo. In altri termini, le tasse possono essere non soltanto proporzionali, ma, entro certi limiti, anche progressive (RU 53 I 486/487 ; sentenza 10 dicembre 1926 sul ricorso Gurtner). Se, trattandosi di tasse d'utilizzazione, si è talora ammesso che potevano essere stabilite secondo il valore della prestazione per l'utente, anche quando il loro gettito dovesse superare l'onere imposto allo Stato e lasciare quindi un utile (RU 52 I 44), ciò non è per le tasse amministrative. E quanto dichiarano più o meno esplicitamente le suddette sentenze Gurtner e Lonza. Quest'ultima sentenza riserva il caso in cui, a motivo dell'importo eccezio- nalmente elevato di una « tassa », le entrate di un esercizio eccedessero le uscite. Ma è ovvio che non potrebbe più trattarsi di tasse, quando, normalmente, il loro gettito, oltre che coprire il costo del servizio pubblico, lascia un utile notevole che va in aumento dei mezzi generali di cui dispone lo Stato per sopperire alle spese pubbliche : allora, secondo la definizione stessa delle due nozioni, si Befreiung von kantonalen Abgaben. NO 68. lascia il campo della tassa per entrare in quello dell'im- posta. Se si esamina la TRF ticinese alla luce di questi principi, si deve rilevare anzitutto che, nel caso della procedura d'approvazione, le autorità ticinesi erano state invitate ad esaminare se il gettito delle tasse eccederebbe notevol- mente le spese causate al Cantone dagli uffici del registro fondiario, e avevano ammesso che così era. Ma, benché fossero state avvertite che, in queste condizioni, non si sarebbe trattato di tasse propriamente dette, le autorità ticinesi hanno tuttavia voluto mantenerle, data la situa- zione generale dell'oro Cantone e, a questo scopo, mettersi eventu- ente al beneficio del diritto riconosciuto ai Cantoni di emulare la tassa d'iscrizione nel registro fondiario con un'imposta indiretta di mutazione. Risulta bensì dalla duplice che l'aliquota massima, la quale era nel progetto del quindici per mille, è stata ridotta all'un- dici per mille. Tuttavia non risulta che con tale riduzione s'intendesse contenere il gettito delle tasse nei limiti delle spese occasionate dalla tenuta . del registro fondiario. D'altra parte, come rileva il Consiglio federale nella sua decisione di approvazione, il fatto che, contrariamente a quanto era avvenuto precedentemente, le autorità ticinesi hanno adottato per la tariffa la forma del decreto legisla- tivo indica che esse intendevano entrare, ove occorresse, nel terreno fiscale. 4. - Per stabilire se e in quale misura le tasse litigiose siano delle imposte, occorre indagare, sulla scorta dei principi posti dalla giurisprudenza, quale è la spesa totale che rappresenta per il Cantone Ticino il registro fondiario, poiché essa è il limite che il gettito delle tasse non può eccedere normalmente. Sorge anzitutto la questione di sapere ciò che si debba includere nelle spese concernenti il registro fondiario. Nell'ò

Lettera 9 marzo 1939 all'Ufficio federale del registro fondiario il Dipartimento cantonale di giustizia prendeva 3&8 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. in considerazione soltanto le spese necessarie per assicurare la tenuta regolare del registro, ossia essenzialmente il costo degli uffici del registro fondiario. Giusta i dati forniti dalla parte convenuta, per il periodo di quattro anni e trascorso dall'entrata in vigore della TRF, la spesa annua è stata in media di fr. 239762, ossia, in cifra tonda, di fr. 240000, mentre il gettito annuo medio delle « tasse » si è elevato a fr. 457332, ossia, in cifra tonda, a fr. 460000. Se ne conchiude che le « tasse » previste dalla TRF sono troppo elevate di metà. Un siffatto risultato è stato voluto, poiché nella lettera summenzionata del Dipartimento cantonale di giustizia si dichiarava che, secondo i fatti, « le entrate superano in modo più che sensibile le spese e che quindi questo ramo dell'amministrazione statale è notevolmente attivo. » Ma si potrebbe chiedersi se possano entrare in linea di conto anche le spese d'impianto del registro fondiario. La risposta dev'essere negativa. In virtù della legge ticinese 2 febbraio 1933 sul registro fondiario, i proprietari, interessati debbono contribuire sia alle spese delle misurazioni catastali preliminari all'impianto propriamente detto del registro (art. 80), sia alle spese di quest'impianto (art. 119). Se ne deve dedurre che solo in tale misura lo Stato intende mettere queste spese a carico degli interessati. Così stando le cose, le « tasse » previste dall'art. 121 della legge e dalla TRF sono destinate a coprire le sole spese risultanti dal normale funzionamento dell'istituzione. La prova che così sia sta nel fatto che, quando dovette indicare se le « tasse » previste dal progetto della TRF rimarrebbero nei limiti delle tasse propriamente dette, il Dipartimento (cantonale) di giustizia prese in considerazione le spese relative alla tenuta del registro fondiario, escluse quelle d'impianto. Questo modo di vedere è conforme alla retta nozione della tassa amministrativa, che presuppone l'esistenza d'un apparato amministrativo messo, in virtù della legge, alla disposizione del pubblico. Ciò non è in contrasto con la giurisprudenza che accenna alla « Gesamtkosten der Befreiung von kantonalen Abgaben. N° 68. 3&9 staatlichen Anstalt » (RU 53 I 485). Infatti la giurisprudenza fa capo a questa nozione unicamente per opporre la spesa generale, che comporta per lo Stato l'attività del servizio in causa, alle spese speciali causate dalla prestazione chiesta, spese che talora si sono considerate come sole entranti in linea di conto per determinare l'importanza della tassa. Giova infine osservare che il registro fondiario, se rende servizio direttamente ai privati, presenta pure un grande interesse pubblico dal lato della sicurezza del diritto e dei negozi, segnatamente in materia di eredità immobiliare. Anche questa considerazione induce a non tenere conto delle spese d'impianto per il calcolo delle aliquote delle tasse.

5. - Da quanto si è andati esponendo la riduzione di metà delle tasse dell'art. II TRF si giustifica completamente, anche se, come il Tribunale federale ha dichiarato nella sentenza Lonza (RU 53 I 489), deve essere considerata, fissando le tasse del registro fondiario, la responsabilità dei Cantoni a dipendenza della tenuta di esso (art. 955 CO). Nonostante questa riduzione, l'aliquota massima della TRF ticinese supera la tassa massima del 4/100 della tariffa vallesana che nel caso Lonza le autorità vallesane stesse non avevano ritenuto di poter applicare e che, a motivo dell'importanza del valore in causa (prestito ipotecario di 25 milioni) avevano ridotta all'1,75/100. Come allora, così in concreto il Tribunale federale deve riservare il caso in cui la tassa ridotta di metà della tariffa ticinese fosse applicata a trapassi d'immobili o a pegni immobiliari di valore particolarmente elevato.

6. - Nei precedenti considerandi si è trattato soltanto della « tassa » dell'art. II TRF. Quanto alle « tasse » previste da altre disposizioni della tariffa, ossia dagli art. 35 (estratti), 17 (iscrizione di servitù), 18 b (cancellazione) e 41 (comunicazione d'ufficio), si deve rilevare che esse non eccedono i limiti delle tasse vere e proprie,

com-;Qella decisione d'approvazione il Consiglio federale ha espressa- Verwaltungs. und Disziplindarrecht. mente rilevato per quanto concerne gli estratti conformemente all'art. 105 ep. 3 RRF. Non si potrebbe quindi ammettere che la Confederazione ne sia esonerata in concreto; pure escluso e l'esonero per i disborsi e le spese postali, al quale l'attrice ha 001 resto rinunciato nella sua replica. Siccome, d'altra parte, il COilvenuto ha ammesso, in ossequio alla ~urisprudenza, di restituire i diritti di bollo e le tasse d'archivio, ne segue che dell'importo ver- gatogli di fr. 4384.10 il Cantone Ticino deve restituire : a) Ja meta. delle «tasse» riscosse in virtit dell'art. 11 TRF, ossia fr. 3863.90: 2 = . . . fr. 1931.95 b) i diritti di bollo • » 83.- c) le tasse d'archivio » 354.- e complessivamente. . . fr. 2368. 95 II Tribunale federale pronlu/Mia: La domanda è accolta parzialmente. Di conseguenza 10 Stato del Cantone Ticino OOve restituire alla Confederazione svizzera la somma di fr. 2368.95 con l'interesse del 5 % a contare dal 28 maggio 1945. V.BEAMTENRECHT STATUT D~S .FONCTIONNAIRES 69. Urteil vom 8. November 1946 i. S. Reieh gegen Pensions- kasse der S.B.B. Beamtenrecht : 1. Der direkte verwaltungsrechtliche . Prozess umfasst alle vermögensrechtlichen Ansprüche an die Pensions- kassen des Bundes, nicht nur die Ansprüche auf Ka.ssenleistun- gen im technischen Sinne. 2. Die BELiträge des Versicherten werden beim Zusammentreffen von Leist\UI8SPßichten der Suva und der Bea.mtenpensionskas- sen des :Bodes nur zuruckbezahlt, wenn die Pensionskaase zufolge der L@istungen der SuVa von eigenen Leistungen vollständig befreit wird. &amtenrecht. N° 69. 401 Statta des lonctionnaires: 1 •. On peut soumettre au juge par la voie du proces administratif direct toutes les pretentions de nature patrimoniale contre les caisses de pensions de la Confe- deration et non pas seulement les pretentions relatives a. des prestations de la caisse au sens technique du terme. 2. Lorsque la Caisse nationale suisse d'assurance et les ca.isses de pensions de la Confedera.tionsont tenues a. la fois de fournir des prestations, les contributions de l'assure ne lui sont resti- tuees que dans le cas ou, par les prestations de la Caisse nationale suisse d'assurances, 180 ca.isse de pensions. est entierement liberee en ce qui concerne ses propres presw,tions. Statuto dei junzionari: 1. Mediante processo amministrativo diretto si possono sottoporre 801 Tribunale federale tutte le pretese pecuni8rle contro le casse pensioni deUa Confederazione e non soltanto le pretese relative a prestazioni deDa. cassa nel senso tecruco deDa. parola.. 2. Quando l'INSAI e le casse }Ä nsiöni deUa Confedera;zione sono obbligate simultanea.mente 80 deUe prestazioni, i contributi deU'assic\ll'8.to gli sono restituiti soltanto nel caso in cui, grazie alle preatazioni deU'INSAI, 180 cassa pensioni· e interamente liberata per qUanto concerne le sue proprie prestazioni. A . . - Der Ehemann der KlägerIn, Rechnungsführer bei der Kreisdirektion III der SBB, war Mitglied der Pensions- und Hilfskasse der SBB und ausserdem bei der SUV A versichert. Am 19. Juli 1945 erlitt er in Un~r wasser, wo er sich als Kurgast aufhielt, einen Unfall, dessen Folgen er erlag. Die Klägerin bezieht von der SUV A eine 'Witwenrente von Fr. 195.- im Monat. Ihre Witwenpension bei der Pensions- und Hilfskasse beträgt Fr. 197.-; sie wird gemäss Art. 9, Abs. 2 der Kassen- statuten um den Betrag der Suvarente gekürzt, sodass dje Pensionskasse nur den überschuss,. also Fr. 2.- im Monat, auszurichten hat. Die KligerIn möchte auf diese Auszahlung verzichten in der Meinung, dass sie dann gestützt auf Art. 19 der Kassenstatuten die Rückerstat- tung der Beiträge ihres Mannes in die Pensionskasse im Betrage von Fr. 11,176.85. beanspruchen könne. Die Generaldirektion der SBB hat die Rückerstattung abge- lehnt. B. - Mit Klageschrift vom 15. Mai 1946 beantragt die KlägerIn, die Pensions- und Hilfskasse der SBB zu nrpflichten, ihr Fr. 11,176.85 samt Zins zu 5 % seit· dem 26 AS 72 I - 1946

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.